



COMUNE DI GIAVE

AREA TECNICA MANUTENTIVA - SUAP

DETERMINAZIONE N. 9 del 21/01/2020

PROPOSTA N. 57 del 21/01/2020

OGGETTO: Decreto del Capo del Dipartimento Presidenza del Consiglio dei Ministri - datato 21 aprile 2017 avviso pubblico relativo al Fondo integrativo per i comuni montani annualità 2014 – 2017. APPROVAZIONE AVVISO "NUOVO COMMERCIO IN GIAVE" E ALLEGATI.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

VISTO il decreto Sindacale nr. 01 del 07.01.2020 con il quale la sottoscritta Uras Maria Antonietta è nominata Responsabile del Settore Tecnico ai sensi dell'art. 109, comma 2 del T.U. 18/08/2000 n° 267, ed allo stesso sono attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo T.U. N° 267/2000;

RICHIAMATE le Deliberazioni di C.C. nr. 48 del 09/10/2019 con la quale si approva il Documento Unico di Programmazione (DUP) semplificato 2019/2021, e nr. 12 del 29/03/2019 con la quale si approva il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021;

VISTI:

- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;
- gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento dei pubblici dipendenti e alla normativa anticorruzione, e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto del presente atto, ai sensi della Legge nr. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il D.Lgs. nr. 33/2013 e ss.mm.ii. (*riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*), in materia di trattamento dei dati personali;

VISTA la L. 228/2012 istitutiva del Fondo integrativo per i comuni montani;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri - datato 21 aprile 2017 - di approvazione dell'avviso pubblico relativo al Fondo integrativo per i comuni montani annualità 2014 - 2017;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 84 del 01/09/2017 con la quale si stabiliva di partecipare a detto avviso pubblico e si approvava la scheda progettuale inerente il progetto denominato "Nuovo commercio in Giave", per l'incentivazione agli esercizi commerciali per l'avvio, il mantenimento e

AREA TECNICA Atto N.ro 9 del 21/01/2020

l'ampliamento dell'offerta commerciale sul territorio comunale, a mezzo contributo massimo riconoscibile pari a € 25.000,00 a fondo perduto e soggetti a rendicontazione, da utilizzare per incentivare attività commerciali inquadrabili come piccola impresa e rientranti nei codici di classificazione Ateco 471 e 472;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri - datato 5 aprile 2018 – di asseverazione delle graduatorie regionali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del bando;

CONSIDERATO che il predetto decreto assegna al Comune di Giave, per il progetto presentato denominato "Nuovo commercio in Giave", la somma di € 25.000,00;

DATO ATTO che in data 04.07.2019 è stata incassata la somma di € 25.000,00 per il progetto di che trattasi trasferita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali, tramite la Regione Sardegna;

RICHIAMATI alcuni aspetti salienti dell'avviso pubblico approvato con Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2017 ed in particolare che:

- Il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani è destinato al finanziamento di iniziative a sostegno delle attività commerciali nei comuni in cui queste non siano presenti o siano carenti (art. 1, co.1, dell'avviso);
- Il finanziamento concesso deve essere utilizzato in alcuni ambiti specificati all'art. 1, comma 2, dell'avviso;
- I comuni possono destinare il finanziamento, o parte di esso, previo avviso pubblico, a imprese (art. 2, co.1, dell'avviso);
- Le imprese destinatarie dei finanziamenti devono avere parametri dimensionali di piccola impresa, secondo le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 e Regolamento UE n. 651/2014 (art. 2, co.1, dell'avviso);
- Il finanziamento alle imprese deve, in ogni caso, rispettare i limiti previsti dal Regolamento UE n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sugli aiuti de minimis e dal Regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014 per gli aiuti alle piccole e medie imprese. Il beneficiario finale deve ottemperare a quanto previsto nei suddetti regolamenti (art. 2, co.3, dell'avviso);
- le attività commerciali beneficiarie del finanziamento devono essere esclusivamente quelle rientranti nella classificazione Ateco con i codici 471 e 472 come di seguito meglio esplicitate;

VISTO l'art.107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea che dispone:

"1.Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2.Sono compatibili con il mercato interno:

- a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;*
- b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;*
- c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.*

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

- a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
- b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
- d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;
- e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.”

VISTO l'art.108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea che dispone:

“1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo”.

VISTO il Regolamento UE nr. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti de minimis;

VISTO il Regolamento UE nr. 651 del 17 giugno 2014 per gli aiuti alle piccole e medie imprese;

CONSIDERATO che per essere compatibile con il diritto comunitario e concedibile con l'esenzione della notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato:

- un finanziamento statale, sommato ad altri finanziamenti statali, non può superare l'importo di € 200.000 nel triennio a norma dell'art. 2 del Regolamento UE nr. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti de minimis a mente del quale: *"Art. 3.1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato"*;
- l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200.000 EURO nell'arco di tre esercizi finanziari;
- il finanziamento di cui alla presente determinazione, sostanziandosi in aiuto ad una piccola impresa come definita dal D.M. Attività Produttive 18 aprile 2005 e dal Regolamento UE nr. 651/2014, per essere concedibile senza preventiva notifica alla Commissione Europea deve mantenersi, nel triennio, nei limiti di *"7,5 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento"* a norma dell'art. 4 del Regolamento UE n. 651/2014;

DATO ATTO che il finanziamento di che trattasi è compatibile con il diritto comunitario sopra richiamato e concedibile senza previa notifica alla Commissione Europea, qualora siano rispettati i limiti sopra indicati;

RITENUTO:

- di dover adottare apposito avviso pubblico in esecuzione del progetto presentato;
- di dover stabilire un termine congruo per la presentazione della domanda, fissando al 20.02.2020 il termine per la presentazione delle istanze;

VISTO il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 e Regolamento UE nr. 651/2014;

DATO ATTO che il progetto finanziato, denominato *"Nuovo commercio in Giave"*, prevede di destinare il finanziamento per l'incentivazione agli esercizi commerciali per l'avvio, il mantenimento e l'ampliamento dell'offerta commerciale sul territorio comunale;

RITENUTO opportuno provvedere all'indizione del relativo Bando;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA la Legge 7 agosto n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa indicate, qui interamente richiamate,

DI APPROVARE l'avviso pubblico - allegati nr. 1 e 2 alla presente determinazione - per la concessione di un finanziamento a valere sulle risorse del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui alla L. 228/2012 per le annualità 2014–2017 nell'ambito del progetto denominato *"Nuovo Commercio in Giave"*, per l'incentivazione agli esercizi commerciali per l'avvio, il mantenimento e l'ampliamento dell'offerta commerciale sul territorio comunale, a mezzo contributo massimo riconoscibile pari a € 25.000,00 a fondo perduto e soggetti a rendicontazione, da utilizzare per incentivare attività commerciali inquadrabili come piccola impresa e rientranti nei codici di classificazione Ateco 471 e 472;

DI PUBBLICARE l'allegato avviso all'Albo Pretorio Comunale, sulla home page del sito istituzionale e nella sezione *"Amministrazione Trasparente – Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici"*;

DI STABILIRE che il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per le **ore 12:00 del giorno 20.02.2020**;

DI RENDERE NOTO che a norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è URAS Maria Antonietta, al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al nr. 079/869050;

DI DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata, ai fini della trasparenza amministrativa e

della pubblica conoscenza, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nell'Albo Pretorio On-line sul sito web istituzionale di questo Comune – <https://comune.giave.ss.it/> - accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) e nella apposita sezione “amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni.

Giave, lì 21/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sig.ra URAS MARIA ANTONIETTA